



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 331

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 marzo 2020

I N D I C E

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	7

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	8
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	10
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	26
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	41
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	45
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	56
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	63
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	65
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	73

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
BUOMPANE

Interviene, in videoconferenza, il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BUOMPANE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla Relazione predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 1)

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha depositato una integrazione alla Relazione in oggetto, pubblicata in allegato, che è già stata trasmessa ai componenti delle due Commissioni per posta elettronica.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro GUALTIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati PA-DOAN (PD), GUBITOSA (M5S), LUPI (Misto-NCI-USEI-C-AC), FASSINA (LEU), MARATTIN (IV), BRUNETTA (FI), TRANCASSINI (FDI), nonché i senatori BAGNAI (L-SP-PSd'Az), DE BERTOLDI (FdI), PICETTO FRATIN (FIBP-UDC), MANCA (PD), nonché il presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica PESCO (M5S), ai quali replica il ministro GUALTIERI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 13,10.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 1)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

L'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la necessità di adottare, lo scorso 8 marzo, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, misure severe in termini di limitazione dei movimenti delle persone e della possibilità di svolgere determinate attività economiche, eventi sportivi e artistici, conferenze e assemblee. Infine, con il DPCM del 9 marzo 2020, le misure specifiche adottate per le aree nelle quali è maggiore il rischio di contagio, sono state estese a tutto il territorio nazionale. L'intervento, che si è reso necessario per cercare di fermare nel più breve tempo possibile la diffusione del contagio, è finalizzato ad assicurare l'omogeneità delle regole in tutto il Paese.

L'obiettivo prioritario, è di proteggere la salute dei cittadini italiani e salvaguardare il buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero attraverso misure che consentano di frenare il numero di nuovi contagi.

Queste misure, non previste al momento della presentazione alle Camere della Relazione al Parlamento 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.

Il Governo ritiene quindi di dover rafforzare ulteriormente il sostegno che intende assicurare al sistema sanitario, ai cittadini e alle imprese; nonché le risorse a favore della protezione civile e della sicurezza, attraverso le misure già indicate nella Relazione, di cui questo documento costituisce una integrazione.

Sono inoltre precostituite le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.

Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all'ulteriore ricorso all'indebitamento, aggiuntiva a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, è incrementata di ulteriori 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali) da utilizzare nel corso del 2020 in relazione all'ulteriore intensificarsi e diffondersi dell'epidemia da Covid-19. Considerata anche la precedente richiesta di auto-

rizzazione, l'obiettivo programmatico di indebitamento netto potrà pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di PIL.

Considerato l'importo complessivo per il quale si chiede l'autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Considerata la temporaneità degli interventi e nelle more di un più complessivo aggiornamento dello scenario economico e di finanza pubblica da definire con il prossimo Documento di economia e finanza, rimane invariato il percorso di convergenza verso l'MTO già indicato nella Relazione al Parlamento già presentata.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
BUOMPANE

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,15

*ADEGUAMENTO DEL PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO VII DELLA
LEGGE N. 243 DEL 2012, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMEN-
TARE DI BILANCIO*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Sottocommissione per i pareri**74^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente della Commissione*
PERILLI*La seduta inizia alle ore 14.*

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PERILLI (*M5S*), riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando che il rapido evolversi dell'emergenza epidemiologica presupposta al decreto-legge in esame ha determinato e sta determinando, per la sua stessa natura, una rapida successione di disposizioni, di carattere normativo e amministrativo, che necessitano di una continua attività di adeguamento e reciproco coordinamento.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 10, si valuti l'opportunità di armonizzare le disposizioni ivi contenute con quelle di cui al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, con particolare riferimento al termine del 31 marzo 2020, previsto per il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali, più ampio di quello del 22 marzo 2020 previsto in via generale dal decreto-legge citato;

– all'articolo 15, comma 4, occorre sostituire le parole «al primo periodo del presente comma» con le seguenti: «al comma 3»;

– all'articolo 17, comma 1, le parole «nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» andrebbero più correttamente sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», in modo da

ricomprensere le ordinanze di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a seguito del decreto-legge;

– all'articolo 23, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni ivi contenute con le misure più ampie in materia di assunzioni di personale medico e infermieristico di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. Inoltre, si rileva che sarebbe opportuno specificare se la decorrenza del termine di sei mesi vada riferita alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sullo stato di emergenza e se tale termine vada riferito alla stipulazione o alla cessazione del contratto;

– all'articolo 28, comma 9, occorre modificare il termine del 15 marzo 2020, dal momento che il DPCM 4 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, lo ha esteso al prossimo 3 aprile.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE saluta l'ingresso del nuovo componente della Commissione, senatore Ruotolo. Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che all'articolo 10 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali, contabili e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.

Poiché il successivo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) all'articolo 1, comma 3 stabilisce che «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9», permane l'utilità di esprimere un parere su tale testo; semmai, questa può essere un'occasione anche per indirizzare l'attività

emendativa della Commissione di merito, laddove si orientasse, come pare, per recepire il testo del secondo decreto-legge nell'ambito della conversione del primo.

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 10 citato prevede che dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione) e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (gli uffici giudiziari interessati erano quelli del circondario del Tribunale di Rovigo e del Tribunale di Lodi).

La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative: ad alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (articolo 283 del codice di procedura civile); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dell'ufficio giudiziario dichiara l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto articolo 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti.

All'articolo 1 del successivo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 vi è invece il differimento urgente, effettuato d'ufficio, delle udienze fissate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 22 marzo 2020, dei procedimenti civili e penali pendenti, con salvezza dei casi specificamente e parallelamente previsti all'articolo 2, comma 2, lettera g).

Il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione. Tale disposizione non sembra, però, perfettamente sovrapponibile alla normativa della sospensione feriale (come fatto, invece, per la giustizia amministrativa, all'articolo 3), perché esso testualmente recita: «sono sospesi

i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti ...» mentre l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 recita: «Il decorso dei termini processuali [...] è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione». Il decreto-legge n. 11 del 2020, dunque, parla di «sospensione dei termini», mentre la legge n. 742 del 1969 si riferisce alla «sospensione del decorso dei termini». La differenza, seppur sottile, solleva rilevanti quesiti interpretativi: il decreto-legge n. 11/2020 si applica soltanto ai termini che vengono a scadenza nel «periodo cuscinetto» oppure lo slittamento dei termini è generale e riguarda anche i termini già pendenti che scadranno dopo il «periodo cuscinetto»? I termini scadenti durante il «periodo cuscinetto» (ai quali si applica certamente la sospensione) riprenderanno a decorrere dopo il 22 marzo oppure arriveranno tutti a scadenza il 23 marzo (lunedì)? Va aggiunto che l'ultima parte dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge n. 11 del 2020, invece, è perfettamente sovrapponibile all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 laddove recita che: «Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Viene quindi inserita una disposizione di raccordo, con il richiamo all'articolo 2, commi 4 e 5, destinati ad operare nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate; il richiamo riguarda la disposizione sulla sospensione della prescrizione penale e la sospensione dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione; riguarda altresì la norma sullo scomputo del periodo di rinvio ai fini del calcolo dei termini di ragionevole durata del processo ai sensi della cosiddetta legge Pinto.

Il comma 4 del citato articolo 1 del decreto n. 11, poi, opera un'estensione di tale disciplina, in quanto compatibile, ai procedimenti di competenza delle commissioni tributarie e della magistratura militare.

Tornando al comma 3 dell'articolo 10 del decreto n. 9 del 2020, esso dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze di tutti i processi civili in cui le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 alla data del 3 marzo 2020 (alla medesima data).

Il comma 2, in riferimento ai procedimenti civili, prevede la sospensione fino al 31 marzo 2020 di alcuni termini per il compimento di atti processuali, comunicazioni e notificazioni. In particolare, la lettera a), relativa ai procedimenti civili pendenti presso i tribunali di Lodi e Rovigo (con le eccezioni indicate dal comma 1), sospende i termini per il compimento di atti che devono essere svolti (da chiunque) nelle Regioni cui appartengono i comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (e dunque in Lombardia e Veneto). La disposizione individua l'ambito della sospensione degli atti in relazione al loro compimento nel territorio regionale. La norma speculare, dettata per i procedimenti penali dal comma 8, riconduce l'ambito della sospensione agli atti da compiere nel distretto di Corte d'appello. La lettera b), relativa a

tutti i procedimenti civili (con le eccezioni individuate dal comma 1), sospende i termini per il compimento di atti che devono essere svolti (da chiunque) nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I commi 4 e 5 dispongono (dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020) la sospensione di numerosi termini: termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; termini per gli adempimenti contrattuali. Essa opera a favore dei soggetti che, al 2 marzo 2020, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni individuati dall'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso decorre dalla fine del medesimo periodo.

Il comma 4 sospende, inoltre: i termini relativi ai processi esecutivi; i termini relativi alle procedure concorsuali; i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Il comma 5 sospende, dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 2 marzo 2020, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni individuati dall'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciare espressamente da parte degli interessati.

Il comma 6 prevede che – nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – il mancato rispetto di termini processuali perentori, scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data del 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione), si presume dovuto a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze, salvo prova contraria.

Il comma 7 prevede che dal 3 marzo 2020 per gli uffici giudiziari del circondario dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, le udienze nei procedimenti penali pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020.

Il comma 8 sospende dal 3 marzo 2020 fino al 31 marzo 2020 con riguardo ai processi penali – pendenti davanti agli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte d'appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione o notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti

(lettera *a*). Sono altresì sospesi – in tutti i procedimenti penali – i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (lettera *b*).

Ai sensi del comma 9 con riferimento ai processi penali in cui, al 22 febbraio 2020, una parte o un difensore risulti residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 sono sospesi, fino alla data del 31 marzo 2020, i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza. In proposito è opportuno rilevare come, diversamente da quanto previsto con riguardo ai procedimenti civili, in questo caso la data – in cui tale residenza o sede deve sussistere per essere rilevante – retroagisce al 22 febbraio 2020 (mentre nel caso dei procedimenti civili tale data sembrerebbe coincidere con la data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 10 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze dei processi penali pendenti al 3 marzo 2020 in cui le parti o i loro difensori non presente all'udienza non risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Il comma 11 stabilisce che la sospensione di cui ai commi da 7 a 10 non opera: per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare; nei procedimenti che presentano carattere di urgenza; nei processi a carico di imputati minorenni.

Il comma 12 prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, sino alla data del 31 marzo 2020, la partecipazione alle udienze – relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le sospensioni e i rinvii di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 – è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

L'esigenza di derogare, in particolari fattispecie, al principio pubblicitario vigente nel processo penale, a tutela di altri interessi di pari o superiore rilievo, trova espressione nella disciplina dettata dall'articolo 472, norma che, prevedendo i «casi in cui si procede a porte chiuse», fissa delle vere e proprie eccezioni alla regola della pubblicità. L'articolo 472, comma 3, individua tre fattispecie che legittimano l'esclusione del pubblico dall'aula di udienza per tutta la durata del dibattimento ovvero soltanto per alcuni atti di esso: il giudice dispone che si proceda a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze, o quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

L'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale reca la disciplina relativa alla partecipazione al dibattimento a distanza. Con particolare riguardo ai commi richiamati dal decreto-legge, si ricorda che il comma 3 prevede che, quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. Il comma 4 stabilisce che è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato; il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Infine il comma 5 precisa che il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

Quanto al decreto n. 11 del 2020, il suo articolo 2 è volto a regolare una seconda fase dell'intervento urgente, quello affidato alle determinazioni dei dirigenti di tutti gli uffici giudiziari, con misure destinate a coprire uno spettro temporale più ampio (fino al 31 maggio 2020): esse sono caratterizzate da una adeguata elasticità, determinata dalla necessità di evitare, laddove non indispensabile e non richiesto dalla condizione sanitaria contingente, l'interruzione dell'attività giudiziaria. Lo strumento normativo che viene introdotto è anche qui costruito sulla base di un meccanismo (comma 1) che rimette ai capi degli uffici giudiziari – sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati – la possibilità di adottare una serie di misure, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e sulla trattazione dei processi, con la finalità di introdurre, nel contesto dato, disposizioni di specifico contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto e di contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Va considerato che le misure di competenza del dirigente dell'ufficio giudiziario – in forza delle disposizioni contenute nel nuovo decreto – lasciano ferme quelle del già emanato decreto-legge n. 9 del 2020, fermo restando che ai capi degli uffici interessati da quest'ultimo provvedimento non è interdetta la possibilità di coprire spazi non normati mediante gli strumenti flessibili offerti dal precedente provvedimento urgente.

L'adozione delle misure dovrà essere preceduta da un vaglio di necessità in ragione delle emergenze epidemiologiche certificate dall'autorità sanitaria regionale e nazionale. Per tale motivo viene previsto che quest'ultima autorità, a livello regionale, debba essere sentita unitamente alla rappresentanza dell'avvocatura. Ulteriormente, quale forma di coordinamento territoriale, viene previsto che, per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure siano comunque adottate d'intesa con il presidente della

corte d'appello e con il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello dei rispettivi distretti.

Le misure che i capi degli uffici sono autorizzati ad adottare riguardano i seguenti ambiti: l'organizzazione delle attività all'interno degli uffici giudiziari, a partire dalla regolazione delle modalità di accesso agli uffici stessi e sino alla regolazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici; la trattazione delle cause con la formazione di linee guida vincolanti per garantire lo svolgimento ordinato delle attività processuali in coerenza con le raccomandazioni sanitarie vigenti; la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche e la trattazione anche da remoto di talune attività processuali; il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con specifiche eccezioni per i processi caratterizzati da urgenza, che riguardino particolari materie e con determinate connotazioni rispetto ai soggetti coinvolti; lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In particolare (articolo 2, comma 2), le misure possono contemplare: *a*) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari garantendo l'accesso ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti; *b*) la limitazione – previa interlocuzione con il dirigente amministrativo – dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con possibilità, in via residuale, di disporre la chiusura al pubblico dei soli uffici che non erogano servizi urgenti; *c*) l'accesso ai servizi, previa prenotazione anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare che si creino forme di assembramento; *d*) l'adozione di linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze, sempre allo scopo di evitare l'affollamento in spazi limitati e di ottenere una razionalizzazione nella distribuzione delle udienze; *e*) disposizioni in ordine alla celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche, penali o civili (con applicazione specifica dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale ed ampliamento dell'ipotesi di cui all'articolo 128 del codice di procedura civile); *f*) disposizioni in ordine allo svolgimento, in deroga alle previsioni dettate dal codice di procedura civile, delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, che consentano l'effettiva partecipazione degli interessati, alla sola condizione che le modalità risultino idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza; *g*) il rinvio generalizzato delle udienze penali e civili a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con eccezioni più ristrette rispetto a quelle già contemplate dall'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. È fatta salva una specifica valutazione di urgenza per altri procedimenti che, se civili, è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o

del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; nei procedimenti penali, limitatamente ai casi in cui vi sia la necessità di assumere prove indifferibili, la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020 si sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui – ai sensi dei commi 8 e 9 – il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o (ai sensi dei commi 7 e 10) in cui le udienze sono rinviate.

Tra le disposizioni di carattere eccezionale del decreto-legge n. 11 del 2020, invece, c'è (articolo 2, comma 3) l'espressa previsione – che si ricollega ai provvedimenti di rinvio di cui al comma 2, lettera g), che precludano la presentazione della domanda giudiziale – della sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi; la previsione (articolo 2, comma 4) della sospensione del corso della prescrizione nei processi penali per il tempo in cui il processo è rinviato a seguito dell'adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del decreto nonché della sospensione dei termini di cui all'articolo 303 del codice di procedura penale e di quelli fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione; l'ulteriore previsione (articolo 2, comma 5) che, ai fini del computo dei tempi previsti dalla cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001) non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza sino alla data della nuova udienza, nel limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

In proposito, già al comma 16 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020 si prevedeva che, ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

Completano il quadro delle misure urgenti da adottare, sempre allo scopo di conseguire l'obiettivo di diminuire nella misura massima possibile ipotesi di assembramento o contatti potenzialmente diffusivi dell'epidemia, le seguenti disposizioni del decreto n. 11: la previsione (articolo 2, comma 6) dell'obbligo, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, di deposito con tale modalità degli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179; la generalizzazione (articolo 2, comma 7) della norma già contenuta nel decreto-legge n. 9 del 2020 sulla partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare, prevedendo che la stessa sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Al comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020 si dispone che, sino alla data del 31 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone – a norma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dell'articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), nonché, con riguardo ai condannati minorenni, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018 – sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto d.lgs. n. 121/2018.

All'articolo 2, comma 8 del decreto-legge n. 11 del 2020 si dispone l'estensione a tutto il territorio nazionale, sino alla data del 22 marzo 2020, della previsione sui colloqui a distanza con il coniuge o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati. C'è poi al comma successivo la previsione secondo cui, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi e del regime di semilibertà ai sensi dell'ordinamento penitenziario (articolo 2, comma 9).

Si rammenta che l'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) reca la disciplina relativa ai colloqui, alla corrispondenza e alla informazione dei detenuti. In particolare si prevede che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. L'articolo 37 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 230 del 2000 reca poi la disciplina di dettaglio sui colloqui. Si segnala in particolare il comma 5, il quale prevede che i colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati e che, però quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, disciplina i colloqui e detta norme a tutela dell'affettività. In particolare il richiamato comma 1 prevede che il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto può usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana. L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il comma 15 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020 prevede che dal 3 marzo 2020 fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, siano rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e siano sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, vengono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei suddetti soggetti, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Infine, si prevede che, presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

All'articolo 4 del decreto-legge n. 11/2020 si riproduce presso gli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria.

Il comma 17 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020 disciplina la sospensione nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa. Si prevede in particolare: la sospensione sino al 31 marzo 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale,

comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; il rinvio d'ufficio a data successiva ai 31 marzo 2020 delle udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; la concessione della remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto in conversione) sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

All'articolo 3 del decreto-legge n. 11 del 2020 si riproduce presso gli uffici centrali e territoriali della giustizia amministrativa il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria.

Il comma 18 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020 precisa che, in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni in materia processuale previste dall'articolo 10 si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.

All'articolo 2, comma 10 del decreto-legge n. 11 del 2020 c'è infine il rinvio alla prima domenica e al lunedì successivo del mese di ottobre 2020 delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Il sottosegretario FERRARESI, in ordine all'ipotesi di un riversamento in forma emendatizia del contenuto del decreto-legge n. 11 del 2020 nel disegno di legge in titolo, dichiara che la possibilità non può essere esclusa, ma appartiene alle valutazioni in corso da parte del Governo.

Il PRESIDENTE – impregiudicato il parere favorevole da lui proposto – giudica utile cogliere l'opportunità della sede consultiva sul decreto-legge n. 9 per esprimere, in premessa, valutazioni anche in ordine all'eventuale trasposizione del decreto-legge n. 11 in forma emendatizia: stante l'emergenza sanitaria in atto e la compressione dei lavori parlamentari, la Commissione potrebbe non trovarsi in condizione di esprimere parere su di un tale emendamento e, men che meno, di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1757, pur deferito alla sua competenza primaria.

Obiettano alla ritualità di tale proposta i senatori MIRABELLI (*PD*), CRUCIOLI (*M5S*), EVANGELISTA (*M5S*) e D'ANGELO (*M5S*), secondo i quali, accogliendola, si addiverrebbe in sostanza alla trattazione di un affare non all'ordine del giorno.

Per la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), invece, l'eccezionalità della situazione rende probabile l'esito della confluenza in unico disegno di legge di conversione delle varie misure d'urgenza adottate e da adottare per fronteggiare il *coronavirus*. È perciò opportuno cogliere l'occasione per dare indicazioni alla Commissione di merito, posto che altrimenti potrebbe non essercene la possibilità. In particolare, va attenzionata la situazione dei magistrati onorari, nonché la diversità nel decorso dei termini tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) giudica pratico, al di là del formalismo giuridico, affrontare nella prima sede utile tematiche che potrebbero non avere più una trattazione di merito adeguata. Stante la compressione dei lavori parlamentari, deliberata dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ragionare «come se» si avesse già a disposizione l'eventuale emendamento del relatore della 5^a Commissione potrebbe essere estremamente utile per offrire un indirizzo al Governo sugli intendimenti condivisi dalla Commissione giustizia.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) prende spunto dalle rivolte carcerarie, fenomeno di inusitata portata dalle tragiche dimensioni, per respingere la ricorrente eziologia fatta risalire alle modalità di colloqui contemplate dal decreto-legge n. 11 del 2020; l'insurrezione generale era frutto di una carenza di controllo sedimentatasi nel tempo, in ragione della deprecabile disposizione che ha consentito l'apertura delle celle dalle ore 8 alle ore 20, dando via libera al traffico di droga e ad una ritirata generale della polizia penitenziaria al di qua dei cancelli. Misure che riportino disciplina nelle carceri devono quindi essere prontamente adottate dal Governo.

La senatrice VALENTE (*PD*) esprime apprezzamento per lo spirito della proposta del Presidente, ma giudica difficile che le obiezioni procedurali sollevate possano essere sormontate in ragione dell'emergenza. In ogni caso, non soltanto negli istituti penitenziari ma anche nei palazzi di giustizia andrebbero introdotte misure organizzative nuove, volte a tutelare procuratori e giudici che continuano a svolgere la funzione non sospesa dai due decreti-legge nn. 9 e 11 del 2020 e che si trovano a fronteggiare una situazione di pericolo nel contatto con l'utenza: una maggiore sicurezza sanitaria per tutti costoro andrebbe garantita con misure adeguate.

Secondo il senatore MIRABELLI (*PD*) i temi affacciati dal senatore Giarrusso – pur assai opinabili – potranno essere più utilmente affrontati in sede di esame referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2020.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) concorda sulla esistenza di una fase di emergenza nazionale in cui il segnale lanciato dalle opposizioni al Go-

verno – mediante la disponibilità offerta dal presidente Ostellari – andrebbe raccolto, anche perché non osta ad interventi successivi.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) dissente dalla prospettazione, offerta dalla relazione, secondo cui la limitazione ai colloqui visivi potrebbe rappresentare una violazione dei diritti dei detenuti: essa è stata introdotta nel decreto n. 11 per motivi sanitari ed è pienamente giustificata.

Il sottosegretario FERRARESI, premesso che un aggiornamento della relazione illustrativa dell'Atto Senato n. 1757 è stato già diramato e consente di fugare i dubbi avanzati sulla sospensione dei termini, dissente dalla richiesta di interventi economici a favore di una sola categoria, fosse anche quella della magistratura onoraria: spetterà al Governo, nell'ambito delle annunciate misure per i soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria, ponderare l'estensione della platea di beneficiari e la misura dei benefici. Le preoccupazioni emerse dal dibattito in Commissioni sono tutte di estremo interesse per il Governo, che però si aspetta l'espressione di un parere favorevole senza alcuna osservazione.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Modena, circa l'utilità di cogliere la presente sede consultiva per una premessa al parere favorevole, volta a sottolineare gli intendimenti della Commissione in ordine alle misure proposte dal Governo, anche con riferimento a quelle contenute nell'Atto Senato n. 1757. Potrebbero essere, come prospettato dal Presidente nella sua relazione, tre punti: rendere la sospensione dei termini per la giustizia civile e penale perfettamente sovrapponibile alla normativa della sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969; contemplare l'immediata emanazione, da parte del Governo, di nuove misure organizzative per gli istituti penitenziari; accompagnare le future misure economiche con la previsione di una indennità per i magistrati onorari, per il periodo non lavorato a causa della sospensione delle udienze.

Al fine di consentire ai Gruppi una maggiore condivisione in ordine alla sua proposta di parere favorevole, corredata di una premessa che enunci i possibili margini di miglioramento del decreto n. 11 laddove trasposto in un emendamento in 5^a Commissione, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,30.

Il PRESIDENTE presenta lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), pur condividendo le materie prospettate nello schema di parere, giudica impropria la sede e si dichiara favorevole all'espressione del parere richiesto dal rappresentante del Governo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) giudica irrituale la formulazione proposta dal Presidente, pur condividendo in particolare il punto affrontato alla lettera *c*) delle premesse, che sarà fatta oggetto di apposita richiesta al Governo dalle forze di maggioranza nella stesura del decreto sulle provvidenze economiche ai soggetti colpiti dall'emergenza. Voterà per un parere favorevole senza premessa alcuna.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), preso atto che il Presidente non giudica ammissibile una votazione per parti separate (da un lato le premesse, dall'altro il dispositivo) dello schema di parere da lui proposto, dichiara voto favorevole al solo parere favorevole senza premessa alcuna. Ciò detto, i condivisibili temi posti nello schema di parere furono da lui già prospettati, sia per quanto riguarda il richiamo alla legge del 1969, sia per ciò che attiene la sicurezza delle carceri (che andrebbe anzi ulteriormente estesa alla sicurezza sanitaria nei palazzi di giustizia), sia infine per quanto riguarda l'indennità dei magistrati onorari.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) dichiara voto contrario alla proposta del Presidente.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*), in dissenso dal Gruppo, dichiara che si asterrà in quanto – proprio perché favorevole al merito di ciascuno dei tre punti, di cui alla premessa dello schema di parere avanzato dal Presidente – giudica improprio affrontarli nella presente sede e non in quella, più propria, offerta dall'assegnazione in sede referente alla Commissione giustizia del disegno di legge n. 1757: si calendarizzi pertanto questo provvedimento e si potrà utilmente ed efficacemente discutere di quelle materie.

Il PRESIDENTE replica al senatore Crucioli dichiarando che non è la Presidenza della Commissione l'ostacolo alla messa all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1757, ma la più generale condizione dei lavori parlamentari, come aveva già premesso in apertura del dibattito: è questa compressione, e solo questa, ad averlo indotto ad avanzare una proposta pratica volta a non sottrarre alla Commissione la tematica, laddove fosse presentato un emendamento in Commissione bilancio che di fatto esproprierebbe la sede referente del suo oggetto.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole allo schema di parere avanzato dal Presidente, avvertendo che in caso di sua riezione il suo Gruppo non parteciperà alla successiva votazione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione respinge a maggioranza lo schema di parere non ostativo, corredato di premessa, avanzato dal Presidente.

Il presidente OSTELLARI investe il senatore Ruotolo dell'incarico di relatore. Questi riceve quindi dalla Commissione mandato a redigere un parere favorevole al disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL PRESIDENTE
OSTELLARI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1746**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

tenuto conto che l'occasione di un'eventuale trasposizione, all'interno della legge di conversione del decreto-legge n. 9/2020, del testo del decreto legge n. 11/2020, potrebbe essere colta per valutare l'opportunità di:

a) rendere la sospensione dei termini per la giustizia civile e penale – alla stregua di quanto avvenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 11/2020 per la giustizia amministrativa – perfettamente sovrapponibile alla normativa della sospensione feriale di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969;

b) contemplare l'immediata emanazione, da parte del Governo, di nuove misure organizzative per gli istituti penitenziari, tali da disciplinare la sicurezza dei reclusi e della polizia penitenziaria in funzione dell'emergenza epidemiologica;

c) accompagnare le future misure economiche con la previsione della corresponsione di un'indennità ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, per il periodo non lavorato a causa della sospensione delle udienze;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

260^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 1) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Esame)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il documento in titolo, segnalando che la relazione in esame, presentata al Parlamento il 5 marzo e aggiornata dall'integrazione presentata in data odierna dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione svolta con la Commissione bilancio della Camera, reca l'aggiornamento del piano di rientro

verso l'obiettivo di medio termine (OMT) già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019 allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019. L'aggiornamento è reso necessario dalle iniziative di carattere straordinario e urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ricorda che, a norma dell'articolo 81 della Costituzione e delle disposizioni attuative del principio del pareggio di bilancio recate dalla legge n. 243 del 2012 (c.d. legge «rinforzata») le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio di bilancio, cioè un saldo di bilancio strutturale almeno pari all'OMT individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'Unione europea, ovvero un saldo di bilancio strutturale che rispetti il percorso di avvicinamento all'OMT stesso. Per l'Italia l'OMT coincide con il raggiungimento di un avanzo strutturale pari allo 0,5% del PIL.

L'articolo 6, comma 1, della legge rinforzata prevede che degli scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT – o dal percorso programmatico di avvicinamento ad esso – siano consentiti in caso di eventi eccezionali. Il comma 2 considera eventi eccezionali «periodi di grave recessione economica» ed «eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese». Il comma 3 prevede che in tali casi sono consentiti scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT.

In particolare, l'articolo 6, comma 5, della legge rinforzata, ai sensi del quale è adottata la Relazione in esame, prevede che il piano di rientro verso l'OMT possa essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 3, «al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali» ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

Ricorda che il Governo ha già in altre occasioni fatto ricorso alla richiesta di autorizzazione da parte delle Camere per lo scostamento temporaneo del saldo strutturale dagli obiettivi programmatici precedentemente stabiliti. In tutti i casi in cui il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento, le Camere ne hanno votato l'approvazione a maggioranza assoluta.

Venendo al contenuto della Relazione, evidenzia che il pacchetto di misure che il Governo intende adottare consiste in un aumento delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, al sistema della protezione civile e alle forze dell'ordine, per assicurare la dotazione di strumenti e mezzi necessaria ad assistere le persone colpite dalla malattia e prevenire e mitigare il rischio di contagio. Ulteriori risorse saranno dirette al contrasto dei disagi sociali ed economici conseguenti al rallentamento e, in alcuni casi, sospensione dell'attività economica, mediante il sostegno dei redditi, la salvaguardia dell'occupazione, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del congedo parentale e il sostegno dei ge-

nitori che lavorano, nonché il sostegno alle aziende interessate al fine di impedirne la crisi di liquidità.

Sono inoltre precostituite le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.

Per effetto di tale aggiornamento, sentita la Commissione europea, si determinerebbe un peggioramento dell'obiettivo di indebitamento netto – cioè del saldo di bilancio nominale – per l'esercizio in corso dell'ordine di circa 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di PIL da usare nel corso del 2020. Si ricorda in proposito che la NADEF 2019 e le relative risoluzioni parlamentari hanno indicato, in termini di PIL, un indebitamento netto programmatico pari al 2,2% nel 2020, all'1,8% nel 2021 e all'1,4% nel 2022.

Successivamente alla presentazione della NADEF, il Governo ha dato conto di miglioramenti del livello tendenziale dell'indebitamento netto dovuti a un più favorevole andamento dei versamenti tributari rispetto alle previsioni. Tali incrementi, per l'esercizio 2020 e per i seguenti, sono stati in parte portati a miglioramento delle previsioni di bilancio in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio 2020 per un importo pari a 1,5 miliardi di euro.

Ulteriori incrementi di entrate tributarie per complessivi 841 milioni a decorrere dal 2020, in termini di indebitamento netto, sono stati apportati con emendamenti riferiti alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2020.

Le suindicate variazioni rispetto alla NADEF risultano scontate nelle stime di indebitamento netto riportate nella Nota tecnico-illustrativa 2020, che illustra l'andamento del saldo di bilancio a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e del c.d. «decreto fiscale» n. 124 del 2019.

Da ultimo, il Comunicato Istat su «PIL e indebitamento delle amministrazioni pubbliche» pubblicato il 2 marzo 2020 riporta le nuove stime provvisorie riferite al Pil e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2016-2019.

In particolare, nel 2019, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è indicato in misura pari al -1,6 per cento (in riduzione di 0,6 per cento rispetto al 2018), a fronte del 2,2 per cento previsto dal Governo nella Nota tecnico illustrativa 2020.

Non risultano invece disponibili informazioni riguardo l'aggiornamento delle stime riferite al saldo di indebitamento per gli esercizi 2020 e successivi.

In proposito, la Relazione in esame fa presente che, con la presentazione del Programma di stabilità (incluso nel DEF 2020), l'evoluzione della situazione sanitaria e i conseguenti riflessi in termini sociali, di crescita economica e di finanza pubblica, potranno essere valutati anche alla luce delle informazioni più aggiornate e della complessiva revisione dello scenario macroeconomico. In quella sede si terrà anche conto del risultato

2019 dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Nella lettera alla Commissione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze evidenzia la difficoltà di prevedere, allo stato attuale, l'effetto netto di tutti i fattori che incidono sulla stima di indebitamento netto.

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, ricorda che, in base all'articolo 1 della legge di bilancio 2020, i livelli massimi del saldo netto da finanziare per l'esercizio in corso sono stati indicati in 79,5 miliardi di euro, in termini di competenza, e in 129 miliardi, in termini di cassa. La Relazione prevede incrementi degli stanziamenti fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Nella lettera alla Commissione europea, il Governo chiede al Parlamento e alla Commissione di considerare le spese relative al pacchetto di emergenza, pari a circa l'1,1% del PIL, quali spese *una tantum*, come tali da non considerare ai fini del computo del saldo di bilancio strutturale – calcolato sottraendo al saldo di bilancio nominale gli effetti del ciclo economico e quelli delle misure *una tantum* – il cui percorso di aggiustamento rimane pertanto invariato rispetto a quello delineato nella NADEF 2019 e nel Documento programmatico di bilancio 2020, in cui si fissava un obiettivo pari a -1,4% del PIL nell'anno 2020, -1,2% nel 2021 e -1% nel 2022. Il valore per il 2020 comporta un deterioramento del saldo di bilancio strutturale pari a circa 0,1 punti percentuali di PIL rispetto all'anno precedente.

Nella lettera di risposta, la Commissione europea conferma che le misure di spesa pubblica adottate *una tantum* in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse, per definizione, dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti. La Commissione evidenzia, inoltre, che il quadro delle regole di bilancio contiene gli elementi di flessibilità necessari ad affrontare gli eventi eccezionali al di fuori del controllo del governo, pur nell'ambito del mantenimento delle condizioni di sostenibilità della finanza pubblica.

La Commissione procederà a una valutazione preliminare delle richieste di flessibilità basate sulla clausola di flessibilità per eventi eccezionali al momento della presentazione dei Programmi di stabilità 2020. In quell'occasione si terrà conto della necessità di adottare misure urgenti per la salvaguardia del benessere dei cittadini e per mitigare gli effetti negativi sulla crescita economica dell'emergenza epidemiologica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 11 dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione svolta, fa presente che è disponibile la memoria dell'Ufficio parlamentare di bi-

lancio trasmessa ieri, per le vie brevi, a tutti i componenti della Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) si ricollega alle tematiche affrontate dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione congiunta tenutasi con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, sottolineando con spirito costruttivo l'importanza di un tempestivo intervento sulla questione del fido bancario aperto presso gli Istituti di credito in favore delle piccole e medie imprese, in quanto il mancato rientro dall'affidamento rischia di determinare l'iscrizione come «cattivo pagatore». Ne consegue, alla luce del carattere essenziale del fido per le piccole e medie imprese, la necessità che venga tempestivamente introdotta una moratoria per evitare le sanzioni in caso di mancato rientro dovuto alla drammatica situazione derivante dall'epidemia in corso.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per precisare che il tema affrontato dal senatore Rufa riguarda la definizione del *default* per i soggetti che sconfinano dall'affidamento per oltre l'1 per cento, sottolineando l'utilità di una proroga del meccanismo sanzionatorio.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*) evidenzia l'importanza della predisposizione di misure per la tutela dei lavoratori, scongiurando la perdita di posti di lavoro imputabili alla situazione epidemiologica.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti circa le misure che il Governo intende adottare sul fronte dell'allargamento dei congedi parentali, anche alla luce della possibile chiusura delle scuole oltre il termine del 3 aprile.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) rinuncia all'intervento di replica.

Il sottosegretario MISIANI, svolgendo la propria replica, fa presente che il tema segnalato dal senatore Rufa è all'attenzione del Governo, che sta lavorando sulla proroga degli affidamenti in essere.

Per quanto concerne la questione dei congedi parentali, sottolinea che è allo studio l'estensione a dodici giorni di tale istituto o in alternativa la reintroduzione del *voucher* per il pagamento dei *babysitter* in favore sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi.

Da ultimo, è allo studio l'estensione della cassa integrazione guadagni a tutte le imprese a prescindere dal livello dimensionale, nonché l'introduzione di strumenti a tutela dei lavoratori autonomi.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del gruppo della Lega, esprimendo apprezzamento per la richiesta di un ulteriore spazio finanziario propedeutico ad interventi di tutela dei lavoratori e delle imprese.

Ricorda peraltro che saranno necessari ulteriori interventi, nella consapevolezza della drammaticità della situazione in cui versa il Paese, che implicherà, prima o poi, la chiusura di ogni attività pubblica e privata.

D'altra parte, la futura ripresa economica dovrà calibrarsi sulla ripartenza da un evento traumatico paragonabile ad una guerra. Auspica, infine, che i provvedimenti del Governo siano di facile comprensione, in modo da evitare disorientamenti dell'opinione pubblica già frastornata dal contesto emergenziale.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) ribadisce la posizione più volte espressa dall'onorevole Giorgia Meloni, sottolineando come Fratelli d'Italia, per senso di responsabilità, sosterrà la richiesta di scostamento dal raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Auspica altresì che le misure preannunciate dal Ministro Gualtieri trovino implementazione nei prossimi provvedimenti, recependo anche le istanze delle opposizioni: così facendo, si potranno prevenire anche inutili lungaggini nelle fasi emendative.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea l'importanza di misure per il rilancio degli investimenti, nonché di un piano fiscale che supporti la crescita.

È altresì molto importante che in questo frangente sia coinvolta l'Unione europea, sfruttando anche tutti gli spazi di deroga al Patto di stabilità e crescita.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), dopo aver dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene importante che, in un contesto estremamente drammatico come quello in corso, la classe politica svolga il proprio compito facendo il massimo sforzo per attenuare le rigidità dei meccanismi europei di finanza pubblica.

Auspica quindi l'adozione, da parte del Governo, di misure straordinarie e condivise.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo apprezzamento per l'impegno del Governo e per l'alto senso di responsabilità che ha caratterizzato la condotta dei Gruppi sia di maggioranza che di minoranza.

Altresì, reputa meritevoli di implementazione le priorità di intervento delineate dal Ministro Gualtieri nel corso dell'audizione relative sia alla fase di contenimento del contagio sia alla fase di ripresa economica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi all'unanimità il mandato alla relatrice Gallicchio a riferire

favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REFERENTE

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra la prima parte del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso risulta articolato in quattro Capi. Il primo prevede la sospensione e la proroga di termini legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni; il Capo II reca disposizioni in materia di lavoro pubblico e privato, in relazione all'emergenza; il Capo III contempla una serie di norme in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese; l'ultimo Capo reca le disposizioni finali e la copertura finanziaria.

L'articolo 1 anticipa dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi. Viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente per le norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet. I commi da 2 a 5 prevedono il differimento di talune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2020.

L'articolo 2 dispone che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

L'articolo 3 estende la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio scorso anche a quelli effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19. Beneficeranno della suddetta sospensione anche se non operanti nei territori interessati dalle misure di contenimento le aziende e i clienti dei predetti professionisti e consulenti.

L'articolo 4 demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1

al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

L'articolo 5 sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 nelle zone individuate dal decreto in esame.

L'articolo 6 prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 hanno la facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

L'articolo 7 dispone che siano sospesi, nei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, fino al 30 aprile 2020: i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese; i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: le domande di iscrizione alle camere di commercio; le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative; il modello unico di dichiarazione relativo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica; la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

L'articolo 7 dispone inoltre la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione nei rami vita e danni, di cui all'articolo 2 del Codice delle assicurazioni private.

L'articolo 8 sospende fino al 30 aprile 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti di ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sul territorio nazionale. Contestualmente si disponendone l'effettuazione di tali versamenti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

L'articolo 9 dispone la sospensione per trenta giorni di alcuni procedimenti amministrativi il cui espletamento spetta a personale di pubblica sicurezza.

L'articolo 10 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali, contabili e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.

L'articolo 11 dispone il differimento al 15 febbraio 2021 dell'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'articolo 12 proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data. La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi, ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito. La copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L'articolo 13 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 14 prevede che le aziende site nei comuni interessati dall'emergenza epidemiologica che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 0,9 milioni di euro per il 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

L'articolo 15 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro.

L'articolo 16 prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

L'articolo 17 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio e limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubi-

cate nelle suddette regioni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, gli altri datori di lavoro.

L'articolo 18 è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) soffermandosi sulla parte restante del decreto, fa presente che l'articolo 19 concerne la disciplina dei periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici per alcune fattispecie inerenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per ricoveri ospedalieri (relativi a tutte le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

L'articolo 20 consente ai collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnato presso la sede di destinazione.

L'articolo 21 dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

L'articolo 22 reca autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per contenere la diffusione del Covid-19 rese dalle Forze di polizia e Forze armate, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture.

L'articolo 23 consente, in via transitoria, il ricorso in alcune regioni e province alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico, anche in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano sia le possibilità di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

L'articolo 24 reca un incremento della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della protezione civile (per un posto di prima fascia ed un posto di seconda fascia). Autorizza inoltre il mantenimento o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento (incidendo per questo riguardo sulla 'soglia' temporale finora vigente per tali incarichi).

L'articolo 25 prevede che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. È possibile, a date con-

dizioni, estendere l'intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le finalità previste dall'articolo in esame, il Fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020.

L'articolo 26 inserisce, tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

L'articolo 27 incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

L'articolo 28 prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto. L'articolo prevede inoltre che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 siano applicabili anche ai titoli di viaggio acquistati tramite agenzia di viaggio. Si consente inoltre ai soggetti di cui al comma 1 l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio. L'articolo consente infine il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi. Tale rimborso può essere effettuato anche mediante un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

L'articolo 29 consente, in via transitoria, la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al periodo 2019-2022, ai soggetti collocatisi utilmente nelle relative graduatorie e che non abbiano potuto sostenere l'esame di Stato – per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo – a seguito del rinvio stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio 2020. Si richiede che i soggetti rientranti nella suddetta deroga conseguano l'abilitazione entro la prima sessione utile ed esclude per essi, fino al medesimo conseguimento, l'applicazione di alcune norme relative al conferimento di incarichi. Al fine di agevolare i nuclei familiari residenti nella «zona rossa», l'articolo 30 dispone una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con almeno un figlio a carico di età non su-

periore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico) purché residenti nelle Regioni ove sono ricomprese le zone rosse. Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 31, innovando la disciplina vigente, estende alcune agevolazioni fiscali – ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

L'articolo 32 conferma la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19. Si prevede inoltre una riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate.

L'articolo 33 prevede la concessione di mutui a tasso zero finalizzati all'estinzione di alcuni debiti bancari in capo alle imprese agricole ubicate nei territori ai quali si applicano le misure di contenimento del contagio da COVID-19, che abbiano subito danni diretti o indiretti. Esso istituisce per tali finalità nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione di 10 mln di euro per il 2020. Introduce una nuova definizione di pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori e consistente nella subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. Introduce altresì, a presidio di tale divieto, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000, commisurata al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti previsti.

L'articolo 34 reca norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medicali, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi.

L'articolo 35 limita il potere di ordinanza dei sindaci nel caso in cui siano adottate misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, si dispone che i sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare detta emergenza, qualora esse rechino un contenuto in contrasto con le misure statali, e che qualora fossero comunque adottate, le stesse siano inefficaci.

L'articolo 36 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e dalla lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo in circa 415 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,4 milioni a decorrere dall'anno 2021 (corrispondenti a 1,4 milioni in termini di fabbisogno e inde-

bitamento netto a decorrere dal 2021). Le coperture sono individuate nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del MEF, nella riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a finanziare i programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, nella riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, nella riduzione del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nella riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. In termini di fabbisogno e indebitamento netto si fa inoltre ricorso, a decorrere dall'anno 2021, all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24 del decreto-legge in esame.

L'articolo 37 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ossia dal 2 marzo 2020.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alle note del Servizio studi e del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente incidentalmente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari avrebbe chiesto lo spostamento alle ore 12 di venerdì 20 marzo del termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno precedentemente fissato alle ore 18 di domani. Si riserva quindi di rimodulare i tempi di esame del provvedimento, una volta formalizzato il nuovo termine richiesto dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), ricollegandosi ai temi affrontati dal Ministro Gualtieri nel corso dell'audizione, paventa il rischio che l'attività della Commissione si concentri su un decreto-legge già superato dagli eventi successivi.

Chiede, quindi, che il Presidente Pesco si attivi nei riguardi della Presidenza del Senato e del Governo, in modo che i lavori parlamentari possano essere razionalizzati, concentrando l'esame sui provvedimenti più organici e adeguati alle esigenze sopravvenute.

Il presidente PESCO ricorda come il coordinamento tra i diversi decreti-legge rientri nelle prerogative del Governo.

Altresì, fa presente di aver già sottolineato per le vie brevi la necessità di un coordinamento tra i diversi provvedimenti, in modo da concentrare l'attività parlamentare su uno strumento normativo unitario.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), dopo aver ringraziato i relatori per il lavoro intrapreso, esprime condivisione per l'auspicio formulato dal senatore Calandrini, evidenziando l'opportunità di selezionare un pacchetto di emendamenti condivisi riferito ad un unico provvedimento.

Rimette poi alle valutazioni tecniche l'individuazione dello strumento migliore per effettuare il coordinamento tra i diversi decreti-legge.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) esprime la massima disponibilità del gruppo della Lega ad agevolare la celere implementazione di ogni misura che possa aiutare il mondo economico-produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

I relatori e il sottosegretario CASTALDI rinunciano alle repliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (n. 163)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che gli articoli 6, 16 e 22 prevedono la possibilità, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, di un accesso proporzionale alle risorse finalizzate, rispettivamente, al sostegno del diritto allo studio, alle spese mediche e assistenziali e alle famiglie affidatarie. Inoltre, l'articolo 11 dispone, relativamente alle iniziative di inserimento nell'attività lavorativa, un monitoraggio da parte dell'INPS delle modalità di erogazione dei benefici. Al riguardo, chiede conferma della compatibilità delle previsioni richiamate con il rispetto della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà agli orfani di crimini domestici. Chiede altresì conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1746

Il presidente PESCO comunica che, sulla pagina *web* della Commissione bilancio e nei documenti condivisi, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all'esame del disegno di legge 1746 (Con-

versione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), richiesti in forma scritta alle associazioni segnalate dai membri della Commissione.

SCONVOCAZIONE SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 12 marzo 2020, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

166^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 1, che anticipa dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi. Per effetto del comma 6 viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente per le norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet. I commi da 2 a 5 prevedono il differimento di talune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2020. In particolare, i termini per l'invio da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche e per la scelta del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni, vengono posticipati dal 16 al 31 marzo 2020. Il comma 4 differisce al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi

precompilata. Il comma 5, infine, posticipa dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Il successivo articolo 2 dispone che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Tale sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli esecutivi emessi dagli enti locali. Vengono inoltre differiti, a favore dei medesimi soggetti, i termini di versamento relativi alla c.d. rottamazione-*ter* e al c.d. saldo e stralcio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, che estende la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio scorso, anche agli adempimenti e ai versamenti effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19. Beneficeranno della suddetta sospensione, anche se non operanti nei territori interessati dalle misure di contenimento, le aziende e i clienti dei predetti professionisti e consulenti.

Il relatore si sofferma inoltre sull'articolo 6, che attribuisce ai soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 la facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Tale facoltà è riconosciuta, a determinate condizioni, anche se è stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, nonché nel caso di rate di pagamento relative a transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Dopo la richiesta dei beneficiari, Invitalia procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Osserva poi che l'articolo 8 sospende fino al 30 aprile 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti di ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sul territorio

nazionale. Contestualmente si dispone l'effettuazione di tali versamenti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 25, in base al quale, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dunque, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI viene concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19.

L'articolo 26 inserisce, tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

Infine, l'articolo 27 dispone l'incremento di 350 milioni di euro per il 2020 delle disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) ritiene che il provvedimento in esame, anche in considerazione dell'estensione all'intero territorio nazionale delle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e delle nuove esigenze nel frattempo emerse, debba essere considerato superato. Auspica quindi che il Governo stia predisponendo un nuovo testo, contenente ulteriori e più ampi interventi, in grado di far fronte all'emergenza in corso. In particolare, come segnalato dall'ADUSBEF, suggerisce di prevedere una moratoria anche per le aste giudiziarie, così da tutelare, almeno temporaneamente, coloro che rischiano di perdere la propria casa.

Esprime infine la propria indignazione per l'ordine del giorno dell'Eurogruppo del prossimo 16 marzo, che prevede ai primi due punti l'accordo politico sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità e la previsione di un *backstop* al Fondo di risoluzione unico – finalizzato a suo parere a salvare le banche tedesche – e solo al terzo punto le misure economiche da adottare per far fronte all'emergenza legata al COVID-19.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), nel considerare a sua volta il provvedimento superato dai fatti, segnala la necessità di sospendere, tra l'altro, anche i termini di liquidazione dell'IVA e delle impugnative degli avvisi di accertamento. Invita quindi il Governo a considerare il documento in-

viato in materia dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC.

Dopo aver evidenziato le difficoltà affrontate anche dalle province autonome di Trento e Bolzano nel contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, si unisce alle parole critiche del senatore Lannutti circa l'ordine del giorno del prossimo Eurogruppo. Ricorda in proposito di aver presentato una interpellanza al Ministro dell'economia, alla quale si augura di ricevere presto un riscontro, e richiama i principali elementi della risposta del sottosegretario Guerra all'interrogazione 3-01329, dai quali si poteva evincere che l'accordo politico sulla riforma del MES sarebbe stato imminente. In tale ipotesi, tuttavia, si verificherebbe, a suo giudizio, un doppio tradimento, quello del Paese, alle prese con l'emergenza sanitaria, e quello del Parlamento italiano, trasformato in mero ratificatore della decisione. Invita quindi il Sottosegretario a farsi interprete delle posizioni espresse sul punto dai senatori finora intervenuti.

Il relatore presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni critiche del senatore Lannutti sull'ordine del giorno del prossimo Eurogruppo, che riflette l'atteggiamento delle *élite* europee rispetto all'emergenza sanitaria in corso. Atteggiamento che, nella più benevola delle interpretazioni, è un grossolano errore di comunicazione, ma che si riverbera in una oggettiva compressione del dibattito democratico.

Evidenzia poi che, se il primo punto all'ordine del giorno consiste nell'appoggio politico al meccanismo europeo di stabilità (MES), tale appoggio in realtà deve essere ancora raggiunto, contrariamente a quanto il ministro Tria – prima – e il ministro Gualtieri – dopo – avevano riferito. Preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione un parere non ostativo, considerando che è ormai evidente che la proposta iniziale di stanziamento di bilancio è ampiamente insufficiente. Nell'attuale emergenza sanitaria sarebbe a suo avviso opportuno uno sfioramento del *deficit* che incida efficacemente sul PIL – sull'esempio della Francia nel 2009 – con un piano di rientro credibile articolato negli anni successivi. Sarebbe infine opportuno far confluire i contenuti del decreto-legge in esame nel provvedimento più ampio che l'Esecutivo ha in animo di presentare.

Il sottosegretario VILLAROSA assicura che il Governo sta già lavorando ad un nuovo decreto-legge con ulteriori misure di emergenza, conseguenti all'estensione della protezione sanitaria all'intero territorio nazionale.

Con riferimento alla preoccupazione manifestata dall'ADUSBEP, ritiene che sia risolta dal provvedimento già adottato di chiusura dei Tribunali.

È inoltre allo studio degli uffici tecnici del Governo l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione e proroga per il sostegno dei diversi settori dell'economia nazionale. A questo riguardo, invita i componenti della Commissione a trasmettere eventuali indicazioni che dovessero loro pervenire da parte delle rappresentanze del mondo produttivo.

Si associa infine alle considerazioni critiche sulle priorità che l'Eurogruppo del 16 marzo prossimo sembrerebbe assegnare all'accordo sul Meccanismo europeo di stabilità e al salvataggio delle banche tedesche rispetto all'emergenza sanitaria in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

167^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice DRAGO (M5S), dopo aver riconosciuto il grande lavoro svolto dal Governo e rilevato la tempestività degli interventi adottati, sottopone all'attenzione del Sottosegretario la necessità di predisporre misure specifiche a favore del settore turistico-alberghiero, tenendo anche in considerazione chi svolge la propria attività in locali in affitto e i proprietari degli stessi. In proposito, ipotizza un breve rinvio delle mensilità dovute per i primi e delle eventuali rate dei mutui per i secondi, con risorse da rinvenire nel Fondo di garanzia per le PMI.

Con riferimento, invece, al settore della ristorazione, si augura che le attività commerciali, pur nel mantenimento dell'attuale orario di apertura al pubblico ridotto, possano proseguire il servizio anche dopo le ore 18 con le consegne a domicilio.

Infine, sottolinea l'importanza di offrire ai meno fortunati alloggi e controlli medici adeguati così da tutelare, a maggior ragione in un periodo di emergenza sanitaria, anche le loro condizioni di salute.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il presidente relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il presidente relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica, rimettendosi ai contenuti degli interventi svolti nella seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione del parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è posta ai voti e approvata.

Il presidente relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) registra l'unanimità dei consensi.

La seduta termina alle ore 14,25.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

145^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce i contenuti delle lettere della Presidente del Senato nelle quali si dà atto delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 5 e del 9 marzo in merito alle limitazioni ai lavori delle Commissioni permanenti conseguenti alle misure adottate in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19.

Avverte quindi che le comunicazioni del ministro dell'università e della ricerca Manfredi sulle linee programmatiche del suo Dicastero, programmate in sede di commissioni congiunte 7^a del Senato e VII della Camera, alle ore 11 di ieri, martedì 10 marzo, nonché la conclusione di quelle del ministro dell'istruzione Azzolina, saranno riprogrammate in date da definire.

Prende atto la Commissione.

Propone di prorogare a martedì 17 marzo il termine entro il quale possono essere avanzate proposte di audizioni informali in merito alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 57 e 1375, disciplinanti la professione di geometra.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Iori, che non ha potuto raggiungere Roma, è sostituita, nella funzione di relatrice, dalla senatrice Granato.

La relatrice GRANATO (M5S) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, che reca nuove misure di contenimento del virus COVID-19 rispetto al decreto-legge n. 6 del 2020. Si sofferma in particolare sull'articolo 20, che consente ai collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnato presso la sede di destinazione. Riferisce poi in merito all'articolo 28, comma 9, che consente il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi dal 23 febbraio al 15 marzo 2020 in virtù del decreto-legge n. 6 del 2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi. Tale rimborso può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Si segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 conferma la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza indicare una specifica data. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4 di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché dell'articolo 5 del successivo D.P.C.M. 8 marzo 2020, le misure ivi previste sono efficaci fino al 3 aprile 2020. La disposizione ribadisce che a tali viaggi e iniziative di istruzione sospesi si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 2011, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Ciò consente dunque alle scuole di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, non potendo comunque richiedere indennizzi supplementari. La disposizione prevede poi che ai medesimi viaggi e iniziative di istruzione trova applicazione anche il principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le

norme relative alla ripetizione dell'indebitito. In tal modo, verrebbero coperte anche le ipotesi di viaggi di istruzione per le quali non sia stato stipulato un contratto di pacchetto turistico. In linea con quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del provvedimento in esame, si prevede che il rimborso possa essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'articolo 32 conferma la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19. Si prevede inoltre una riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate. Poiché, infatti, a partire dal 4 marzo 2020 si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, che ha disposto dal 5 al 15 marzo 2020 la sospensione sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, tutte le scuole del territorio nazionale sono impossibilitate a effettuare i 200 giorni di lezione, in quanto tutte rientrano nelle misure di contenimento. Pertanto, la disposizione in commento, deroga alla normativa vigente, mantenendo ferma la validità dell'anno scolastico e prevedendo la decurtazione proporzionale dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1746

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto l'articolo 20, che consente ai collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnato presso la sede di destinazione;

visto l'articolo 28, comma 9, che consente il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi dal 23 febbraio al 15 marzo 2020 in virtù del decreto-legge n. 6 del 2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi;

considerato che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 e 8 marzo 2020 confermano la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza indicare una specifica data ma che tuttavia, in virtù, rispettivamente, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 di tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le misure ivi previste sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

considerato che l'articolo 28, comma 9, prevede che il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi in virtù del decreto-legge n. 6 del 2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi possa essere effettuato anche mediante un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione e che il comma 6 del medesimo articolo 28, che prevede la possibilità di rimborso, in relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione;

visto l'articolo 32, che conferma la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19 e che prevede una riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, nel comma 9 dell'articolo 28, le parole «disposta dal 23 febbraio al 15 marzo», in quanto la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è già prorogata fino al 3 aprile, in virtù dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 e ora dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, consentendo così l'applicazione del medesimo comma 9 anche per il periodo successivo al 15 marzo 2020;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, con riferimento al medesimo comma 9 dell'articolo 28, se il rimborso mediante *voucher* ivi previsto sia una facoltà del venditore o se occorra il consenso dell'acquirente;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 28, che reca una disposizione, in merito alla possibilità di rimborso anche mediante un *voucher* per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi in virtù del decreto-legge n. 6 del 2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, superflua alla luce del successivo comma 9 del medesimo articolo 28;

quanto all'articolo 32, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il secondo periodo del suo comma 1, a meri fini di chiarezza, in modo da specificare espressamente che il riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui si tratta riguarda il medesimo personale delle predette istituzioni scolastiche, sancendo quindi che «Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle predette istituzioni scolastiche»;

dal momento che, in seguito alle misure di prevenzione e sicurezza a tutela della salute pubblica previste sul territorio nazionale, sono stati annullati gli spettacoli e ogni altra manifestazione culturale, con grave perdita economica da parte di tutti i lavoratori autonomi operanti nel settore, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere le misure di cui agli articoli 5 e 8 previste per il settore turistico ai lavoratori autonomi dello spettacolo, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

con riferimento all'articolo 32, anche al fine di agevolare un corretto completamento dell'anno scolastico in corso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di stabilire che non costituisca requisito di ammissione agli esami di Stato per le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado la prevista frequenza del numero minimo di ore per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (*ex* Alternanza Scuola-Lavoro) per l'anno scolastico 2019-2020;

valuti infine l'opportunità di istituire un fondo per garantire un'opera di sanificazione delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, al fine di limitare il più possibile ogni rischio di contagio alla ripresa della normale attività.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria**126^a Seduta***Presidenza del Presidente*

COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) critica la decisione di convocare la Commissione alle 8,30 del mattino, considerato che le votazioni in Aula avranno luogo solo nel tardo pomeriggio: alla luce della grave crisi sanitaria in corso, i lavori della Commissione dovrebbero essere organizzati in maniera tale da limitare al massimo la presenza a Roma dei senatori, specialmente di quelli provenienti dalle regioni più colpite.

Il presidente COLTORTI ricorda che le Commissioni permanenti sono state convocate a seguito della Conferenza dei capigruppo di lunedì per l'espressione del parere di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza coronavirus, all'esame della Commissione bilancio. Rassicura comunque sul fatto che l'esigenza manifestata dal senatore Campari è ampiamente condivisa da tutti i componenti della Commissione e dalla stessa Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che reca un complesso di misure finalizzate al sostegno delle famiglie, dei la-

voratori e delle imprese che affrontano i problemi connessi all'emergenza epidemiologica da coronavirus.

Il primo gruppo di misure, contenute nel Capo I (articoli 1-12), mira alla sospensione e alla proroga dei termini per versamenti e altri adempimenti a carico di cittadini e imprese della «zona rossa» individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo').

Sono posticipati i versamenti in scadenza relativi, tra l'altro: alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; al pagamento delle utenze relative alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica; al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; alla restituzione dei mutui agevolati concessi alle imprese da Invitalia; ai premi relativi a polizze assicurative nel ramo vita e danni e ai diritti camerale; a ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese operanti nel settore turistico alberghiero.

Sono inoltre sospesi i termini relativi a taluni procedimenti amministrativi delle autorità di pubblica sicurezza e in materia processuale e sono prorogati gli obblighi di segnalazione nell'ambito delle procedure di allerta per i casi di crisi di impresa. È prorogata la validità delle tessere sanitarie in scadenza.

Infine si prorogano – sull'intero territorio nazionale – taluni termini in materia di dichiarazione dei redditi pre-compilata.

Il Capo II contiene misure in materia di lavoro privato e pubblico (articoli 13-24).

Vengono introdotte disposizioni per il ricorso, da parte delle unità produttive operanti nei suddetti comuni e dei lavoratori ivi domiciliati, agli strumenti della cassa integrazione ordinaria e della cassa integrazione in deroga, con la possibilità di estendere questo strumento anche agli altri territori delle regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, agli agenti commerciali, ai professionisti e ai lavoratori autonomi dei comuni in questione è poi riconosciuta un'indennità parametrata alla effettiva durata della sospensione dell'attività lavorativa.

Per quanto riguarda il lavoro pubblico, al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile quale misura per contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, l'articolo 18 introduce disposizioni finalizzate a velocizzare l'acquisto delle dotazioni informatiche necessarie alle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo autorizza l'aumento dei quantitativi massimi previsti dalle convenzioni Consip vigenti per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet*. Autorizza inoltre la Consip, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici per i casi di necessità e urgenza, a ricorrere per l'acquisizione di beni e servizi informatici a procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara, prevedendo che siano interpellati progressiva-

mente gli operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida nella procedura di gara svolta per la stipula dell'attuale convenzione-quadro o che siano selezionati almeno tre operatori economici da consultare tra quelli ammessi al sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip.

Le ulteriori misure comprese nel Capo II riguardano: la disciplina dei periodi di assenza dei dipendenti pubblici; la presa di servizio dei collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza; la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco; il pagamento degli straordinari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco, nonché del personale delle Prefetture; l'autorizzazione in alcune regioni e province alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico e infermieristico; un incremento di due posti della dotazione organica della Protezione civile.

Il Capo III reca misure per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione e salute (articoli 25-34).

Viene incrementato di 50 milioni di euro il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la cui garanzia, per un periodo di 12 mesi, è concessa, in favore delle imprese operanti nei comuni in questione, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro, con la possibilità che gli interventi siano estesi alle imprese delle zone limitrofe che abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita. Viene ampliata anche l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e sono potenziati gli strumenti a sostegno delle imprese esportatrici, attraverso l'incremento di 350 milioni per il 2020 del fondo Simest.

L'articolo 28 introduce disposizioni per il rimborso, da parte dei vettori, dei titoli di viaggio riferiti ai trasporti aerei, ferroviari, marittimi e nelle acque interne o terrestri, acquistati da soggetti che si trovino nell'impossibilità di usufruirne in quanto destinatari di provvedimenti limitativi della libertà di circolazione o in quanto diretti nelle aree interessate dal contagio. L'articolo disciplina la procedura per richiedere i rimborsi, che trova applicazione anche nel caso di titoli di viaggio acquistati per il tramite di un'agenzia, e prevede la possibilità che, in alternativa al rimborso, vengano emessi *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dal rilascio. Viene infine disciplinato il diritto di recesso in relazione ai pacchetti turistici e ai viaggi di istruzione.

Ulteriori disposizioni del Capo II riguardano: l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019-2022 da parte dei soggetti collocatisi utilmente nelle relative graduatorie e che non abbiano potuto sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo a seguito del rinvio dello stesso a data da destinarsi; l'introduzione di talune deroghe nelle zone emergenziali in ordine ai requisiti attualmente richiesti per usufruire della Carta della famiglia; la conferma della validità dell'anno scolastico in corso per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento dell'epidemia; misure di sostegno per il settore agricolo, tra cui l'i-

stituzione di un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020 per la concessione di mutui a tasso zero finalizzati all'estinzione di alcuni debiti bancari in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni in questione.

L'articolo 34, al fine di garantire il tempestivo approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi medicali indispensabili per il contenimento della diffusione del coronavirus, autorizza il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del medesimo dipartimento ad acquisire tali dispositivi nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

Il Capo IV contiene infine le disposizioni finali e finanziarie (articoli 35-37).

In conclusione propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), nell'auspicare una rapida conversione in legge del decreto-legge in esame, dichiara che per il momento il voto del suo Gruppo sarà di astensione, riservandosi una ulteriore valutazione in seguito, alla luce dell'andamento dei lavori della Commissione bilancio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 8,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

103^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta di ieri il relatore, dopo aver illustrato i contenuti del provvedimento, ha presentato una proposta di parere su cui si è aperto il dibattito.

Il relatore TARICCO (*PD*) propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere ad una nuova seduta della Commissione, in modo tale da poter prendere in considerazione le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza dei Capigruppo che risulta convocata alle ore 11 di oggi. In esito a tale riunione infatti si avranno probabilmente maggior informazioni sul seguito dell'esame del decreto-legge, conoscendo in particolare se vi sia l'intenzione di proseguire con l'esame del testo oppure se sia in programma l'emanazione di un nuovo provvedimento d'urgenza finalizzato a recepire i contenuti previsti dal più recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020.

Il presidente VALLARDI apprezza la proposta del relatore ricordando come il provvedimento in esame risulta di fatto già superato dagli eventi, in quanto prende in considerazione soltanto un limitato numero di comuni ubicati in Lombardia ed in Veneto. Risultando peraltro che il Governo stia lavorando ad un nuovo provvedimento d'urgenza, reputa saggio attendere l'evolversi degli eventi.

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) condivide la proposta di rinviare ad una nuova seduta la votazione sulla proposta del relatore; con l'occasione sottolinea con favore la circostanza che, a quanto le risulta, si stia lavorando ad un ampliamento all'intero territorio nazionale di quanto previsto nel decreto-legge in oggetto.

Anche la senatrice ABATE (*M5S*) non solleva obiezioni sulla proposta avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE convoca pertanto una nuova seduta alle ore 14,30 di oggi, con il medesimo ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

104^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di rinviare la votazione finale sul parere presentato dal relatore in attesa di conoscere le decisioni che sarebbero state assunte dalla Conferenza dei Capigruppo convocata alle ore 11 di oggi.

Il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che, in base alle informazioni in suo possesso, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che per la prossima settimana non sono previste sedute dell'Assemblea; verrà convocata una nuova Conferenza dei Capigruppo per mercoledì 18 marzo al fine di decidere la programmazione dei lavori; è stato altresì posticipato al 20 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge in esame, probabilmente al fine di effettuare le necessarie valutazioni sul futuro *iter* del provvedimento. Illustra pertanto una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato), che recepisce alcune sollecitazioni emerse dal dibattito. Specifica che tale proposta, anche qualora il decreto-legge in esame non dovesse proseguire nel suo *iter*, ad esempio venendo accorpato al provvedimento d'urgenza annunciato dal Governo per venerdì prossimo, rimarrebbe comunque valida come indicazione al Governo sulle priorità individuate dalla Commissione.

La senatrice ABATE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando tuttavia che, alla luce della situazione emergenziale in essere, sarebbe stato preferibile un intervento più preciso e mirato.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) teme che, poiché nella proposta di parere si fa riferimento esclusivo alle aziende agricole provate da restrizioni nell'ambito dell'*export*, ciò possa implicitamente pregiudicare la possibilità di prevedere aiuti in favore delle imprese che operano esclusivamente nel mercato nazionale.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) apprezza innanzitutto che nella proposta del relatore venga espressamente fatto riferimento alla necessità di raccordare il provvedimento con i successivi interventi del Governo anche in fase di elaborazione. Fa presente inoltre che laddove si auspicano interventi diretti a posticipare il versamento di imposte, contributi e assicurazioni ad un momento successivo, ciò potrebbe comportare, in una data fu-

tura, un accumulo di oneri a carico delle aziende agricole interessate. Ritiene pertanto che sarebbe importante prevedere anche forme di rateizzazione di tali scadenze.

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) ricorda che nelle precedenti sedute aveva chiesto rassicurazioni al Governo riguardo all'estensione a tutto il territorio nazionale dei benefici previsti dal decreto-legge in esame limitatamente a alcune aree del Nord Italia. Esprime pertanto rammarico notando che nella proposta di parere il relatore si limiti ad invitare la Commissione di merito a estendere l'efficacia dei provvedimenti previsti dal decreto-legge, senza prevedere un obbligo più cogente. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario in quanto, a suo parere, emerge dal decreto-legge un intento quasi punitivo nei confronti del Centro e del Sud del Paese.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), apprezzando le modifiche apportate dal relatore rispetto alla proposta di parere iniziale, chiede di valutare la possibilità di inserire un riferimento alla zona arancione in cui, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, è stato trasformato l'intero territorio nazionale. Dopo aver ricordato che le richieste del Gruppo della Lega sono state dettagliatamente illustrate al Presidente del Consiglio dal segretario nazionale in un incontro tenutosi ieri, preannuncia l'astensione sul provvedimento, in attesa di conoscere le future decisioni in materia che saranno assunte dall'Esecutivo.

La senatrice ABATE (*M5S*) sottolinea come il decreto-legge in esame vada valutato in relazione alla situazione emergenziale attuale e che, in tale prospettiva, è importante aver richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha esteso l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutto il Paese.

Interviene in replica il relatore TARICCO (*PD*) facendo presente anzitutto che aver messo in evidenza alcune tematiche nella proposta di parere non esclude chiaramente l'opportunità di promuovere interventi anche in altri ambiti; sottolinea al riguardo che un esplicito riferimento all'*export* si è reso necessario trattandosi di un settore particolarmente toccato dalla situazione emergenziale. Per quanto concerne la questione sollevata dal senatore La Pietra sull'opportunità di prevedere forme di rateizzazione per il pagamento di imposte e contributi, pur condividendone il contenuto, ritiene che il tema possa essere più opportunamente trattato in sede di emendamenti al decreto-legge.

Infine, per quanto concerne la richiesta avanzata dal senatore Bergesio, ritiene che il riferimento fatto nella proposta di parere a tutto il territorio nazionale renda superflua una esplicita citazione della cosiddetta zona arancione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1746

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento contiene un complesso di misure – ulteriori rispetto a quelle del recente decreto-legge n. 6 del 2020 – dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, recando la sospensione e la proroga di alcuni termini, norme in materia di lavoro in relazione all'emergenza e disposizioni in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese;

considerato che:

l'articolo 33, recante misure per il settore agricolo, prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (cosiddetta zona rossa), istituendo a tal fine nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020; tale articolo prevede altresì che costituisca pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19;

l'articolo 15 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti di tutti i settori, compreso quello agricolo, operanti nei comuni compresi nella predetta zona rossa, in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro;

l'articolo 17 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti di tutti i settori, compreso quello agricolo, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro;

l'articolo 25 prevede che fino al 2 marzo 2021 l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nella zona rossa;

alla luce del fatto che le aree interessate dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 originariamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 01-03-2020, sono state ampliate prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.59 del 08-03-2020 ed in ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 09-03-2020, a tutto il territorio nazionale, nel merito e per quanto di competenza,

si esprime parere favorevole

invitando la Commissione di merito ad estendere l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente decreto a tutto il territorio nazionale, eventualmente adattandole alla nuova situazione venutasi a creare;

e con le seguenti osservazioni:

– siano previsti interventi volti a dare liquidità alle aziende agricole, già provate da restrizioni dell'*export* e da crisi settoriali, fitosanitarie e climatiche, anche intervenendo con sgravi e riduzioni, oltre alla posticipazione di imposte, contributi previdenziali, assicurativi e delle scadenze in essere;

– siano previsti interventi a sostegno della promozione e dell'*export* sia relativamente all'informazione su qualità, origine e grado di sicurezza delle nostre produzioni, sia finalizzati ad investimenti per migliorare le strutture logistiche di supporto, sia sostenendo, snellendo e dando coordinamento alle procedure previste per le autorizzazioni all'*export*, anche prevedendo una apposita struttura di coordinamento interministeriale di riferimento per le imprese;

– siano previsti interventi specifici finalizzati al settore turistico ricettivo e della ristorazione, con particolare attenzione al settore agriturismo e a tutte le attività connesse in campo sociale, educativo e culturale.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

170^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,50.

*SULLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1461 E CONNESSI
(CAREGIVER FAMILIARE)*

In riferimento ai disegni di legge n. 1461 e connessi (in materia di *caregiver* familiare), la PRESIDENTE ricorda che ieri è scaduto il termine per la trasmissione delle memorie scritte da parte dei soggetti segnalati dai Gruppi. Tali testi sono disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza della Commissione, il relatore NANNICINI (*PD*) fa particolare riferimento alle motivazioni alla base del provvedimento in esame, espressione della doverosa attenzione alle esigenze di famiglie e imprese nell'attuale fase di emergenza sanitaria. Propone quindi di esprimere un parere favorevole, pur rilevando che gli ambiti geografici e settoriali oggetto delle misure recate risultano superati

e che si pone ormai l'esigenza di ulteriori provvedimenti a carattere organico a sostegno dell'economia e dell'occupazione.

Non essendovi richieste di intervento, la presidente MATRISCIANO (M5S) pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE rammenta che, in conseguenza delle misure assunte ai fini del contenimento dell'attuale emergenza sanitaria, i lavori delle Commissioni sono al momento limitati alla trattazione degli atti urgenti ad essa correlati.

Nell'auspicare il rapido superamento dell'attuale situazione, preannuncia che la discussione dei disegni di legge in materia di *caregiver* familiare riprenderà non appena possibile. Si procederà anzitutto con l'illustrazione e l'abbinamento del disegno di legge n. 1717, assegnato alla Commissione il 4 marzo scorso.

La Commissione prende atto.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione per specificare che l'orientamento del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione sulle proposte di parere relative al disegno di legge n. 1746 nelle Commissioni consultate deriva dalla scelta di privilegiare la valutazione del testo e degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi che ragioni di economia dei lavori consiglierebbero di accorpare le diverse disposizioni rese urgenti dall'emergenza sanitaria in un provvedimento unico.

La seduta termina alle ore 9.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CASTELLONE (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle disposizioni attinenti ai profili di maggiore interesse della Commissione.

L'articolo 12 proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data. La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito. La copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il successivo articolo 19 concerne la disciplina dei periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici per alcune fattispecie inerenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 o per ricoveri ospedalieri (relativi a tutte le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

L'articolo 21 prevede che, al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali intese a tutelare la salute del medesimo personale siano definite dagli specifici servizi sanitari competenti, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il personale dipende. Tali linee guida sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 23 consente, in via transitoria, il ricorso in alcune regioni e province alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico, anche in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano sia le possibilità di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

Le deroghe di cui al presente articolo 23 sono poste con riferimento alle regioni e province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

I territori interessati sono costituiti dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e dalle province di Pesaro e Urbino e di Savona.

Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto delle deroghe in esame non possono avere una durata superiore a sei mesi; la norma fa altresì riferimento al limite costituito dal termine dello stato di emergenza.

Le deroghe sono poste al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e sono ammesse nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente, con specifico riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore.

Gli incarichi in esame possono essere conferiti anche a soggetti già collocati in quiescenza.

Le deroghe concernono le norme di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti ivi individuati, di alcuni incarichi – tra cui quelli di consulenza – a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza; il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui moda-

lità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Il comma 1 dell'articolo 29 consente, in via transitoria, la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al periodo 2019-2022, ai soggetti collocatisi utilmente nelle relative graduatorie e che non abbiano potuto sostenere l'esame di Stato – per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo – a seguito del rinvio stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio 2020. Il successivo comma 2 richiede che i soggetti rientranti nella suddetta deroga conseguano l'abilitazione entro la prima sessione utile ed esclude per essi, fino al medesimo conseguimento, l'applicazione di alcune norme relative al conferimento di incarichi.

La deroga di cui al suddetto comma 1 concerne la disposizione che richiede il possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale entro l'inizio del corso triennale di formazione specifica in medicina generale.

La suddetta ordinanza ministeriale del 24 febbraio 2020 ha rinviato (nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) dal 28 febbraio 2020 a data da destinarsi lo svolgimento della seconda sessione relativa al 2019 degli esami di Stato di abilitazione alla professione di medico-chirurgo. Si ricorda che l'articolo 2 del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 ha escluso dalle misure di sospensione ivi previste lo svolgimento degli esami di Stato per la professione in oggetto.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto ricorda che il concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale (per il suddetto periodo 2019-2022) è stato espletato il 22 gennaio 2020.

Il comma 2, in primo luogo, richiede che i soggetti rientranti nella deroga di cui al comma 1 conseguano la suddetta abilitazione entro la prima sessione utile (abilitazione che presuppone anche l'iscrizione all'albo professionale successiva al superamento dell'esame di Stato). In secondo luogo, il comma 2 esclude che i soggetti rientranti nella deroga in esame possano, prima del conseguimento dell'abilitazione summenzionata: svolgere gli incarichi (riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati) inerenti alla sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale o al servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica; partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali di medicina generale, secondo la particolare disciplina – relativa agli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale – di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modificazioni.

L'articolo 34 reca norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medicali, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento (comma 1) ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (commi 2 e 3).

In particolare, il comma 1 prevede che il Dipartimento della protezione civile ed i «soggetti attuatori», individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, siano autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* («goccioline») e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento.

I summenzionati «soggetti attuatori», ai sensi del presente comma 1, che fa rinvio all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono quelli individuati – anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati – dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza in oggetto.

Il successivo comma 2 consente, in relazione al suddetto stato di emergenza e fino al relativo termine finale (posto, come detto, al 31 luglio 2020), l'impiego di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista (per i medesimi dispositivi di protezione individuale) dalla normativa vigente, previa valutazione dell'efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 della summenzionata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020.

Il comma 3, infine, in relazione all'emergenza di cui al presente decreto-legge, consente, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).

In conclusione, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, segnalando che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono destinate a essere integrate e probabilmente assorbite da un successivo decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) premette che, anche in questa occasione, non intende soffermarsi sulle criticità del provvedimento in esame, per le ragioni già esposte durante la trattazione del decreto-legge n. 6 del 2020. Si augura che, con la quarantena ormai disposta a livello nazionale, ci si renda conto di essere tutti sulla stessa barca e si inizi a

remare nella stessa direzione, specie quando ci sarà da ricostruire il Paese dopo l'attuale fase emergenziale, a partire dai settori più stressati, come quello sanitario.

Quanto agli interventi sul servizio sanitario, ribadita l'importanza degli investimenti in questo settore, rimarca la necessità che prima di chiedere nuove risorse si fornisca dimostrazione del corretto impiego di quelle già disponibili, con controlli rigorosi susseguenti ad una programmazione corretta e con meccanismi di responsabilizzazione che valorizzino la regionalizzazione, tenuto conto che prima di essa la sanità statalizzata rappresentava una sorta di buco nero.

Sottolinea che, dopo il leale atteggiamento tenuto dalla propria parte politica in sede di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, sarebbe stato lecito aspettarsi, quantomeno, attenzione verso le sue proposte, che sono volte alla correzione strutturale delle incongruenze del sistema sanitario, mentre il Governo ha risposto con il decreto-legge n. 14 del 2020, che va in direzione opposta a quella sperata.

Cita, a titolo di esempio, la sospensione delle visite ambulatoriali programmate e, più in generale, la possibilità di rimodulazione o sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali non urgenti, che non risolvono di certo il problema delle liste d'attesa. Ritiene che, se misure siffatte possono dirsi giustificate in condizioni di assoluta emergenza, il legislatore deve tuttavia pensare al dopo, alla normalizzazione di tutte le attività, che non può essere rimessa ad una stabilizzazione incontrollata di quel personale che oggi è reclutato per specialità di cui vi è indubbio bisogno, ma che a emergenza conclusa sarà ridondante.

Menziona inoltre, tra le criticità, la decisione di «mettere in filiera» il privato per la fornitura di beni e servizi in deroga a tutte le normative di buona pratica nell'erogazione dei servizi sanitari, con disciplina del tutto fuori controllo di appropriatezza e di spesa, nonché in spregio alla normativa europea, che impone procedure secondo principi di trasparenza, concorrenza e preventiva determinazione delle specifiche quantitative e dei prezzi di riferimento a garanzia di giusto corrispettivo.

Si sarebbe invece dovuto prevedere che il committente possa chiedere ciò di cui ha bisogno, anziché dover continuare a remunerare in modo decontestualizzato ciò che non serve in un momento così critico come quello attuale, che prevede che le Regioni abbiano delle normative stringenti per ristrutturare la rete ospedaliera con clausole automatiche di adeguamento delle regole d'ingaggio, a cominciare dall'incremento dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva di medicina interna a vocazione pneumologica per malattie infettive.

Ritiene che, vista la reazione del Governo all'iniziale apertura di credito del suo Gruppo, il voto dovrebbe oggi essere contrario, ma dichiara che per ragioni di responsabilità istituzionale e unità nazionale la Lega si asterrà, nell'auspicio di una concreta disponibilità al recepimento, in sede di conversione, degli emendamenti volti a correggere storture e omissioni dei provvedimenti adottati dall'Esecutivo.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) osserva che le misure derogatorie recate dal provvedimento in esame sono di carattere transitorio e ben si comprendono alla luce dell'emergenza sanitaria, che è tuttora pienamente in corso: occorre in particolare porre rimedio al sovraccarico di lavoro gravante sulle strutture sanitarie, fornendo al personale in servizio, ormai allo stremo, risorse aggiuntive.

In prospettiva, formula l'auspicio che l'esperienza di queste settimane torni utile quando si tratterà di adottare decisioni di più ampio respiro in ordine al servizio sanitario nazionale.

Ritiene che, soprattutto in questa fase emergenziale, una regia a livello nazionale sia utile e opportuna, pur nel rispetto delle prerogative delle regioni e in uno spirito di sinergia e leale collaborazione.

Dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole e, con l'occasione, ribadisce l'ammirazione e la gratitudine verso i professionisti sanitari, nessuno escluso, impegnati allo spasimo nel contenimento dell'epidemia e nella cura degli ammalati.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) è dell'avviso che l'attuale situazione dimostri quanto le esigenze del sistema sanitario siano state, in passato, sottovalutate, in termini di risorse messe a disposizione e di attenzione per il personale. Evidenzia, in proposito, che le spese in sanità dovrebbero essere considerate alla stregua di investimenti.

Quanto al merito del provvedimento in esame e di quelli ad esso collegati, riconosce che il Governo è costretto a fronteggiare una situazione di oggettiva emergenza ma ritiene che esso stia «navigando a vista», con decreti che si susseguono in maniera alquanto caotica, ciò che denota frette e precipitazione nell'adozione delle decisioni, probabilmente per un'attenzione eccessiva all'esigenza mediatica di mostrarsi tempestivi ed efficienti.

Si augura che le ingenti risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza coronavirus siano gestite con sguardo rivolto al futuro, evitando ogni sperpero, garantendo assoluta trasparenza e rendicontazione sugli impieghi e adottando un approccio flessibile, che consenta successive riconversioni degli operatori reclutati, una volta superata la fase emergenziale.

Ritiene che dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che gli investimenti in ricerca su vaccini e nuovi farmaci sono una necessità, se si vuole essere pronti ad affrontare possibili, ulteriori emergenze sanitarie.

Tanto premesso, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, da intendersi quale manifestazione di fiducia, di speranza e di ottimismo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) premette che il provvedimento in esame contiene misure ineccepibili in punto di necessità, urgenza e opportunità, e si augura pertanto che venga licenziato celermente ed in maniera condivisa.

Ritiene che il Governo non avrebbe potuto comportarsi diversamente da come ha fatto: occorreva adottare il decreto-legge in esame, a immediata integrazione degli interventi già posti in essere, nella consapevolezza che per porre mano a un provvedimento contenente la totalità delle misure

auspicabili occorre attendere l'espletamento dei passaggi parlamentari necessari per poter disporre delle risorse.

Non ravvisa pertanto né fretta, né improvvisazione, né contraddittorietà nell'azione dell'Esecutivo e manifesta sorpresa per le critiche testé avanzate, in presenza di un'epidemia che ha avuto un rilevante e peculiare impatto sul territorio italiano, anche in ragione dell'anzianità della popolazione residente.

Rimarca che è ora necessario porre il servizio sanitario al riparo dai rischi di sovraccarico ai quali, quantomeno in alcune aree, può andare incontro.

Quanto alla presunta contraddittorietà del Governo, fa rilevare che anche a livello regionale, almeno in una prima fase, il COVID-19 è stato ritenuto assimilabile ad una forma influenzale, sia pure forte, e che da parte di alcune regioni si è in un primo momento eccettuato il carattere eccessivo degli interventi posti in essere dal Governo, salvo poi, a distanza di poche ore, invocare giri di vite ulteriori ed estesi a tutto il territorio nazionale.

Reputa infine che non siano questi la sede e il momento più opportuni per discutere di autonomia regionale.

Tanto premesso, dichiara a nome del proprio Gruppo parere favorevole.

Il senatore DI MARZIO (*Misto*) tiene in primo luogo a evidenziare che il servizio sanitario nazionale, malgrado un ventennio di sottoposizione alle logiche del clientelismo politico, ha saputo reagire all'emergenza corona virus egregiamente ed eroicamente, ovviando anche alle devastazioni derivanti dalla regionalizzazione.

Dopo aver espresso il convincimento che la politica debba sempre dimostrare capacità di visione, anche nei momenti di emergenza, richiama l'attenzione sul fatto che la regionalizzazione ha avuto, tra l'altro, l'effetto di ampliare le malversazioni e di aprire le porte alla sanità privata, che tende per sua natura a curare gli interessi degli investitori più che quelli degli ammalati.

Auspica pertanto che si torni all'insegnamento di *lord Beveridge* e si comprenda la necessità di assicurare le necessarie risorse per il corretto funzionamento del servizio sanitario pubblico.

Ciò premesso, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, anche alla luce della considerazione svolta dalla relatrice Castellone in sede di illustrazione della proposta di parere.

Il PRESIDENTE fa rilevare che alcuni dei profili trattati nel corso delle dichiarazioni di voto non sono oggetto di disciplina da parte del provvedimento in esame ma nell'ambito del decreto-legge n. 14 del 2020, il cui disegno di legge di conversione è stato presentato presso l'altro ramo del Parlamento.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 marzo 2020

Plenaria**158^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA***(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge che reca un complesso di misure urgenti ulteriori rispetto a quelle del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di sostegno per le famiglie, lavoratori, imprese e turismo, per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il provvedimento dispone la sospensione e la proroga di termini legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, reca norme in materia di lavoro pubblico e privato in relazione all'emergenza e prevede, infine, una serie di disposizioni in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese.

Il provvedimento si compone di 37 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I (articoli 1-12) reca disposizioni in materia di sospensione e proroga di termini, tra cui il differimento dal 23 luglio al 30 settembre del termine per la presentazione del Modello 730 per tutti i cittadini e l'estensione di misure di sospensione di termini di versamenti per i residenti nelle zone di cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

Il capo II (articoli 13-24) dispone misure in materia di lavoro privato e pubblico, tra cui l'integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordina-

rio, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nelle zone di cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi, operanti nelle medesime zone, che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria. Nelle stesse zone è inoltre consentito, in via transitoria, il ricorso alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico, anche in deroga alle limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni per la stipula di tali contratti.

Il capo III (articoli 25-34) reca ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute. Si prevedono, tra l'altro, agevolazioni nell'impiego del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché l'estensione della possibilità di sospensione, per tutti i cittadini, del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa. Inoltre, è previsto il rimborso di viaggi turistici, per impossibilità sopravvenuta, derivante dalle misure di restrizione di movimento adottate per contrastare l'epidemia, come «norma di applicazione necessaria» ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008.

Sono previste anche misure finanziarie a sostegno delle imprese agricole ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, con la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, nonché la qualifica come pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva (UE) 2019/633, della subordinazione, per l'acquisto di prodotti agroalimentari, a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19.

Infine, il capo IV (articoli 35-37) reca le disposizioni finali e di copertura finanziaria.

Il Presidente relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1746

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto in conversione reca un complesso di misure urgenti, ulteriori rispetto a quelle del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di sostegno per le famiglie, lavoratori, imprese e turismo, volte a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;

osservato che la Commissione europea, in data 25 febbraio 2020, ha annunciato aiuti per un valore di 232 milioni di euro, finalizzati a rallentare la diffusione del COVID-19 a livello globale, come primo pacchetto volto a sostenere le misure di preparazione dei Paesi, anche extra europei, in buona parte tramite l'OMS, per finanziare la ricerca, l'assistenza e la diagnosi delle persone contagiate e prevenire l'ulteriore trasmissione;

preso atto della lettera della Commissione europea, del 6 marzo 2020 (Ares(2020)1622807), di risposta alla lettera del 5 marzo scorso del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, tesa ad illustrare alla Commissione la decisione di proporre al Parlamento italiano una Relazione per ottenere l'autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico previsto nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 alla luce dell'emergenza COVID-19. Nella loro replica, il Vice Presidente della Commissione europea Dombrovskis e il Commissario Gentiloni, sottolineano che la Commissione europea «loda gli sforzi del Governo e del popolo italiano, che stanno contribuendo in modo considerevole a contenere la diffusione del COVID-19 nell'Unione europea» e specificano che «le spese una tantum sostenute per far fronte alla diffusione dell'epidemia, sono escluse per definizione dal calcolo del bilancio strutturale e non vengono prese in considerazione nella valutazione dell'adeguatezza dello sforzo di bilancio previsto in base alle regole attuali». Quindi, nel valutare il Programma di stabilità per il 2020, la Commissione terrà conto della necessità di adottare misure urgenti per salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini e mitigare gli effetti negativi del Coronavirus sull'economia, che vanno considerate compatibili con le regole europee;

sottolineato, con riguardo alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 33 – con cui si introduce una nuova definizione di pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633, consistente nella subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, né indicate in accordi di fornitura, per la consegna dei pro-

dotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi – che la stessa direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stabilisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare, e stabilisce norme minime concernenti la loro applicazione, e, in particolare, che l'articolo 9 della direttiva attribuisce agli Stati membri, al fine di garantire un più alto livello di tutela, il potere di mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno;

valutato che, con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 18, con cui viene modificata la normativa che regola gli acquisti nelle pubbliche amministrazioni di personal computer e tablet attraverso la Consip S.p.A., si tiene conto della normativa europea sugli appalti pubblici, contenuta nella direttiva 2014/24/UE. In particolare, l'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), dispone che i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati, senza una nuova procedura d'appalto, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile (per motivi economici o tecnici) o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.